



COMUNE DI POLLA

(PROVINCIA DI SALERNO)

CAP 84035 - PIAZZA G. Ritorio n° 1 - TEL. 0975/376004 - FAX 0975/1900899

E-mail: poliziamunicipale.polla@asmepec.it

COMANDO POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI *NOLEGGIO CON CONDUCENTE* *FINO A NOVE POSTI*

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 22/12/2016

Capo I – Servizio N.C.C.

Art. 1 – Disciplina e definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente (n.c.c.) è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, effettuato con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati e del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione.

Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse di cui all'art. 7 del presente regolamento.

3. Il servizio di n.c.c. è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Per quanto non previsto nei successivi articoli si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Campania.

Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 2 – Autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata.

2. Le autorizzazioni, salvo i casi di decadenza e/o revoca previsti dai successivi articoli, sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente regolamento, ed hanno validità di anni tre, ovvero la diversa durata stabilita dalla Giunta Comunale.

3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo.

4. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15.01.1992 n. 21, art. 7, comma 1, i titolari della autorizzazione per l'esercizio di n.c.c. possono:

a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle imprese Artigiane previsto dalla Legge 08.08.85 n. 443, art. 5 ovvero alla CCIAA;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati, in tutte le forme previste dal Codice Civile, che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art.1, co. 2, lettera b) della L. 21/92.

5. Fermo restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al comma 4 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art.7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

6. Il conferimento è consentito previa presentazione all'Ufficio competente dei seguenti documenti:

a) Copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

b) Copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;

c) Copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della L. 15.01.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

7. La costituzione dell'organismo collettivo e le variazioni del medesimo devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 3 – Esercizio sostitutivo o integrativo di trasporti pubblici di linea

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, il Comune, nel rispetto del disposto di cui gli artt. 12 e 13 della L. 21/92 e degli altri eventuali limiti e vincoli normativi vigenti, può autorizzare i veicoli immatricolati in servizi pubblici non di linea all'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari dell'autorizzazione di n.c.c. ed il concessionario dei servizi di linea. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 4 – Condizioni di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare ai sensi di quanto previsto dall'art. 230 bis del C.C., o da un dipendente, sempre se iscritti nel Ruolo di cui all'art. 6 della L. 15.1.1992, n. 21. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco dovrà comprendere i dati anagrafici e la relativa posizione assicurativa e previdenziale. La collaborazione deve essere sempre autorizzata dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

2. Al fine di consentire la verifica dell'iscrizione Ruolo di cui all'art. 6 della L. 15.1.1992, n. 21, devono essere comunicati tempestivamente, al competente ufficio comunale, i dati relativi al soggetto che presti attività di conducente di veicoli in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di sostituto a tempo determinato di dipendente di impresa autorizzata al servizio n.c.c.

3. E' vietato, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di n.c.c. fino a un massimo del 30% del totale delle autorizzazioni messe a bando. Le autorizzazioni dalla terza in poi potranno essere rilasciate e mantenute in capo al titolare purché nell'impresa siano presenti più persone impiegate nella guida dei mezzi.

4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio n.c.c.

Art. 5 – Numero delle autorizzazioni e caratteristiche dei veicoli

1. Il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è determinato con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto, soprattutto, di eventuali previsioni normative, del numero dei residenti, della morfologia del territorio, dei flussi turistici, dei servizi socio-sanitari, delle attività produttive, delle strutture scolastiche, dei servizi sportivi e culturali, nonché dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico sul territorio.

2. Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio NCC devono:

a) essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

- b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito del cliente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
 - c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - d) di essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre scarichi inquinanti, come individuati dal decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.
4. Ogni veicolo deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "noleggìo" e una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile recante la dicitura "N.C.C." lo stemma del Comune di Polla ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione comunale.
5. L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.

Art. 6 – Prestazione del servizio

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. I titolari di autorizzazione di n.c.c. possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentono. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio nazionale.
3. L'inizio del servizio avviene con partenza dell'autovettura dalla rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
4. E' vietata la sosta in posteggi di stazionamento, su suolo pubblico.
5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di n.c.c. sono effettuate c/o le rispettive rimesse o le sedi dei vettori.

Art. 7 – Rimesse per il servizio n.c.c.

1. La rimessa, luogo ove il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza e presso la quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, deve essere ubicata nel territorio del Comune di Polla. Per rimessa si intende intesa come luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio n.c.c.
2. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normative edilizia ed urbanistica, alla destinazione d'uso.

Capo II – Caratteristiche e strumentazione dei veicoli da adibire al servizio di NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 8 – Caratteristiche delle autovetture

1. I veicoli al servizio di n.c.c. devono:
 - a) avere colorazione esterna bianca, o altra autorizzata dalla Giunta Comunale, qualora risultino di nuova immatricolazione dell'entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - c) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - d) risultare omologate dall'ufficio provinciale della Motorizzazione al trasporto di un numero di persone non inferiore a 5, compreso il conducente, e non superiore a 9 – categoria internazionale M1 – ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente;
 - e) essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti nonché dei cani guida non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari;

f) essere dotati di contachilometri generale e parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima della effettuazione della corsa, del guasto dovranno essere informati l'utente ed il competente ufficio comunale.

2. L'Amministrazione può riservare un numero di autorizzazioni per veicoli idonei al trasporto di soggetti con handicap grave; i veicoli, appositamente attrezzati, dovranno essere dotati di pedana elettrosollevabile o di rampe di accesso manuali, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale d'emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedia a rotelle manuali, elettroniche e passeggini secondo la normativa vigente di omologazione n.c.c. L'altezza interna delle autovetture dovrà essere tale da consentire al disabile facile accesso all'automezzo e visibilità. Ulteriori innovative soluzioni, che facilitano il trasporto di persone disabili ed anziane, potranno essere esaminate dall'Amministrazione Comunale e ritenute idonee al servizio.

3. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibile aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti.

Art. 9 – Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio n.c.c. devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno recante la dicitura "NOLEGGIO" nonché una targhetta di materiale metallico di cm. 8,00 x cm. 10,00, inamovibile, collocata nella parte posteriore, riportante la dicitura N.C.C., lo stemma del Comune di Polla, completo di indicazione dell'Ente, ed il numero dell'autorizzazione, come da modelli depositati presso il competente ufficio comunale.

2. La targhetta deve essere fissata con una vite alla targa di immatricolazione e resa inamovibile con un piombo che sarà apposto dall'ufficio comunale competente. Sul piombo è impresso lo stemma del Comune di Polla.

3. La pubblicità è vietata sia all'esterno sia all'interno dell'autovettura.

4. E' obbligatorio avere a bordo la copia del presente Regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.

5. Il conducente deve apporre nell'autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di fumare.

Art. 10 – Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, il titolare di autorizzazione, prima dell'inizio del servizio, deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che i veicoli da adibire al servizio n.c.c., hanno le caratteristiche previste dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento. L'ufficio competente può, in qualunque momento, avvalendosi anche dell'ausilio della Polizia Municipale, procedere ad un controllo onde accertare l'esistenza di quanto dichiarato. In tal caso, i titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti nel luogo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'Ufficio competente, si produce alla sospensione del titolo autorizzatorio, previa diffida.

2. Se il veicolo sottoposto a controllo risulta privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune dispone la sospensione del titolo autorizzatorio.

3. Quando avviene la dismissione di un'autovettura dal servizio, il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla totale rimozione di tutti i contrassegni identificativi e al rilascio di una dichiara-

zione sostitutiva dell'atto di notorietà, all'Ufficio competente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sopracitata rimozione. Per le eventuali verifiche l'Ufficio competente si avvale dell'ausilio della Polizia Municipale.

4. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente degli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di n.c.c., specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso e rilasciare dichiarazione di cui al co. 1. L'Ufficio, che rilascia apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione, può in qualunque momento, avvalendosi anche della Polizia Municipale, procedere ad un controllo onde accertare l'esistenza di quanto dichiarato.

Capo III – Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI

Art. 11 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino della Comunità Europea da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando di avviso pubblico e possedere almeno il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). E' fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 4 della L. 218/2003;
- c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
- d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 12;
- e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio;
- f) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, così come definitiva dall'art. 7 del presente Regolamento, ed impegnarsi a trasferire la sede o comunque una unità operativa dell'azienda presso il Comune di Polla prima dell'esercizio dell'attività;
- g) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- h) non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;
- i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- l) essere in possesso del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva ed essere inserito nella white list antimafia tenute presso la Prefettura di competenza.

2. Per l'esercizio del servizio di n.c.c. è altresì richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Art. 12 – Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi:

- a) essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) essere incorso in provvedimenti adottati per l'applicazione di misure di prevenzione o delle norme antimafia;
- c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- e) essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore al due anni e salvi i casi di riabilitazione;

- f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.
2. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata documentata all'Amm.ne comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art. 7 della Legge n°21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva.
3. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dal comma 1) lettera b), ed acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1), ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Capo IV – Modalità per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI

Art. 13 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di servizio di n.c.c. sono assegnate a singoli in seguito a procedura ad evidenza pubblica per titoli.
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di un numero massimo di autorizzazioni pari al 30% del totale delle autorizzazioni messe a bando.
3. La graduatoria, di cui al successivo art. 15, ha validità triennale dalla sua data di pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Polla ed a essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 14 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti per la partecipazione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) i criteri di valutazione dei titoli;
 - d) l'indicazione di ulteriori titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 15;
 - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
 - f) dichiarazioni di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
 - g) dichiarazione di disponibilità nell'ambito del territorio comunale di una sede principale o secondaria presso cui possa rivolgersi l'utenza per la richiesta del servizio;
 - h) dichiarazione di disponibilità nell'ambito del territorio comunale di un'area o locale per rimessa;
 - i) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - l) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 15 – Commissione di concorso e criteri di valutazione

1. La Commissione di concorso è costituita di tre membri: dal Segretario Generale dell'Ente con funzioni di Presidente e da due Responsabili di P.O. e viene nominata dalla Giunta Comunale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore alla Categoria C.
3. La Commissione opera sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando. A tal fine, nel bando dovranno privilegiarsi i possessori di titoli di studio ulteriori rispetto a quello dell'obbligo, la conoscenza documentata di una o più lingue straniere, l'aver esperienza pregressa nel settore come conducente o titolare di impresa di n.c.c., l'impegno ad utilizzare vetture abilitate al trasporto di disabili, la residenza e/o sede dell'azienda nel territorio del Comune di Polla.

4. La Commissione redige la graduatoria e la trasmette all'ufficio competente per la relativa approvazione. A parità di punteggio l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane d'età.

Art. 16 – Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono notificate agli interessati. L'Ufficio competente, esaminata la documentazione in atti, effettuati i controlli del caso sulle autocertificazioni prodotte, richieste alla parte nel termine massimo di 60 giorni chiarimenti ed integrazioni, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 8 e 9 del presente Regolamento.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non superiore ad ulteriori 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non sia in grado di provare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Art. 17 – Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità di tre anni dalla data del rilascio (o quella diversa che venga stabilita dalla Giunta Comunale). In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accettarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.

2. Il titolare dell'autorizzazione di n.c.c. è tenuto a comunicare all'Ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato il documento di guida necessario, il termine di validità dello stesso.

Art. 18 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. In caso di rilascio dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento nei casi consentiti, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

Capo V – Modalità per il trasferimento delle autorizzazioni

Art. 19 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione di impianto dell'azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

2. Il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 15/01/1992 n. 21, anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio.

3. Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca del titolo.

4. La inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico legale della A.S.L. di appartenenza.

5. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'Ufficio di Polizia Amministrativa il decesso nel termine di giorni 30 dall'evento. Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che sia in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, previa rinuncia scritta di tutti gli altri aventi diritto.

Art. 20 - Sostituzione alla guida

1. L'art. 10 della legge n. 21/92, stabilisce i casi in cui il titolare di licenza può farsi sostituire

temporaneamente, alla guida del taxi, da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;
- b) per l'espletamento del servizio militare di leva o per prestazioni del servizio civile;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. In detti casi il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'Ufficio competente indicando i motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti. Deve altresì indicare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68, il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dall'art. 10 della legge n. 21/92, e cioè o contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 230/62, o contratto di gestione. Il contratto di gestione è ammesso di volta in volta per un periodo complessivo non superiore a mesi sei.

3. Nel caso di impedimenti di salute, con prognosi entro i 20 giorni, il titolare della licenza comunica il nominativo del sostituto, il suo numero di iscrizione all'albo dei conviventi e la durata della sostituzione, allegando il certificato medico entro 48 ore dall'inizio della malattia.

4. Il titolare di licenza che voglia tenere ferma la vettura, per i motivi del presente articolo, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione all'ufficio comunale competente.

Capo VI – Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari

Art. 21 – Collaboratori familiari

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi, ai sensi dell'art. 10., co. 4, L. n. 21/92, della collaborazione di familiari, iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge citata, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

2. Il collaboratore familiare non può svolgere altre attività lavorative in modo prevalente o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amm.ne comunale che ne verifica la compatibilità con la collaborazione familiare.

Art. 22 – Dipendenti

1. I titolari di autorizzazione di n.c.c. che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare all'ufficio competente i nominativi e le generalità complete degli stessi, corredati dai documenti necessari.

2. I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, punti a), b), c) e d).

Capo VII – Obblighi, diritti e divieti degli esercenti il servizio n.c.c.

Art. 23 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti di autovetture di servizio n.c.c. hanno l'obbligo di:

- a) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) Avere, durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio previsto;
- c) Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- d) Riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto con esclusione del caso in cui vi siano altre prenotazioni documentate;

- e) Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- f) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- g) Prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- h) Caricare bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
- i) Trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
- j) Trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- k) Mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza, con particolare riguardo al contattachilometri;
- l) Effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente ed ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- m) Entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
- n) Esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo: 1) l'apposito contrassegno stabilito dal Comune in cui è riportata la dicitura "NOLEGGIO"; 2) copia dell'atto da cui risulti la tariffazione in vigore; 3) copia del regolamento da esibire a chiunque ne faccia richiesta;
- o) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- p) Consegnare al Comune, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
- q) Comunicare, entro 10 giorni dalla variazione, all'ufficio comunale competente, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché, entro 24 ore successive alla notifica delle disposizioni, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni di patente o ritiri della carta di circolazione;
- r) Ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- s) Portare bene in vista una targhetta identificativa riportante il nome, il cognome ed il numero dell'autorizzazione.

Art. 24 – Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) Essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi di categoria, delle variazioni della toponomastica locale e sulla viabilità;
 - b) Rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui alle lettere i) e j) di cui al precedente art. 23;
 - c) Richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo.

Art. 25 – Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
 - a) Tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
 - b) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal noleggiatore (collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
 - c) Portare animali propri in vettura;
 - d) Fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;

- e) Chiedere compensi aggiuntivi o non conformi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- g) Applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- h) Effettuare, all'interno del veicolo in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità;
- i) Consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- j) Effettuare il trasporto di solo oggetti e merci;
- k) Sostare al di fuori della rimessa quando ciò non sia collegato ad un contratto di trasporto in atto. In quest'ultimo caso, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore ovvero, al più tardi, entro le successive 24 ore, all'ufficio competente.

Art. 26 – Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di n.c.c. è fatto divieto di:

- a) Fumare durante il trasporto;
- b) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) Imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ed evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- g) Caricare e scaricare il bagaglio;
- h) Pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

Capo VIII – Modalità di svolgimento dei servizi

Art. 27 – Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 28 – Tariffe

1. Le tariffe dei servizi di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993.
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di n.c.c. è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli fissati. I noleggiatori possono stipulare convenzioni o abbonamenti che prevedano agevolazioni tariffarie.
3. Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285. Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.
4. I conducenti debbono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 29 – Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art. 30 – Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di n.c.c. che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni

continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

- a) la locazione sia effettuata solo tra titolari del comune di Polla e dei comuni confinanti direttamente;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito abbiano caratteristiche analoghe;
 - c) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
 - d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 31- Assenze, aspettativa, distacchi

1. Nei casi in cui l'assenza dal servizio superi i quindici giorni, i titolari di autorizzazione n.c.c. devono, almeno dieci giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.
2. Ogni titolare, in caso di impossibilità di assumere il servizio per qualunque causa, deve comunicarlo al Comune appena possibile.
3. Al titolare dell'autorizzazione può essere concessa, per comprovati validi motivi, una aspettativa fino a 180 giorni nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i 360 giorni.

Art. 32 – Reclami

1. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in braille e nelle varie principali lingue straniere, l'indirizzo (anche email) dell'ufficio comunale cui inviare eventuali reclami.

Capo IX – Illeciti e sanzioni

Art. 33 – Responsabilità in ordine alla vigilanza ed alla punizione delle violazioni

1. Il Comune, tramite gli organi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accertate le violazioni.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della L. 689/81.

Art. 34 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto della Legge 24.11.1981 n. 689;
 - b) Provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione della autorizzazione, la decadenza o la revoca della autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.
3. Qualora l'autore dell'illecito sia un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 35 – Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e procedimento

1. Per la violazione di cui ai seguenti articoli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00:

a) art. 4, co. 1,2 e 4;

b) art. 6, co. 4;

c) art. 23 salvo i casi per i quali è anche prevista la sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione;

d) art. 25, co.1, lettera c);

e) art. 30.

2. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n.21/92, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni del presente Regolamento sono devoluti al Comune di Polla e saranno devoluti ad interventi per il miglioramento della viabilità e tutela della circolazione degli utenti deboli.

4. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente o, qualora non sia possibile, notificato entro 90 giorni. Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo edittale o di un terzo al massimo, se più favorevole, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione suddette.

5. Il trasgressore può, entro 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, presentare scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.

6. L'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, esaminati gli atti, determina con ordinanza motivata, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, la somma dovuta a titolo di sanzione e ingiunge il pagamento insieme alle spese all'autore della violazione e dalle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed all'interessato.

Art. 36 – Diffida

1. Il titolare di autorizzazione che commetta, entro 365 giorni dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio.

2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l).

Art. 37 – Sospensione autorizzazione. Casi e procedimento

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione della autorizzazione da un minimo di cinque ad un massimo di centottanta giorni e la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00:

a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

b) aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;

c) aver fornito all'utenza informazioni non vere tali da indurla a modificare il servizio pattuito;

d) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;

e) aver manomesso il contachilometri;

f) violazione degli artt. 21 e 22;

g) violazione dell'art. 23, co. 1, lettera a) qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;

h) violazione dell'art. 23, co. 1, lettere f), g) e j);

i) violazione dell'articolo 25, co. 1, lettera e), j) e l);

j) violazione dell'articolo 27, co. 2;

k) violazione dell'articolo 28, co. 3;

l) secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 36, nell'arco di un anno;

m) violazione degli artt. 186/186 bis e 187 del Codice della Strada.

2. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano anche nei seguenti casi:

a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di n.c.c. La sospensione non può avere durata superiore a 180 giorni;

b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;

c) fino alla data di effettuazione del controllo del veicolo predisposto dall'ufficio competente qualora il titolare non si presenti nella data stabilita dallo stesso ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;

d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della L. 15/01/1992 n. 21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;

e) fino alla sostituzione del contachilometri nel veicolo adibito a servizio di n.c.c., qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.

3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori o dipendenti.

4. Il periodo di sospensione della autorizzazione viene determinato tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione dell'autorizzazione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato.

5. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non può coincidere con altri periodo di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

6. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme procedurali di cui all'articolo 35, co. 5 e 6, salvo i casi di cui all'art. 37 comma 1), lettera l) per i quali l'applicazione della sanzione è automatica.

7. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, l'autorizzazione deve essere riconsegnata all'Ufficio comunale. La riconsegna dell'autorizzazione è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.

Art. 38 – Sospensione cautelare

1. Qualora il titolare o i suoi collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia ammessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 39 – Decadenza autorizzazione

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:

a) per perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 11 comma 1, m lettera b) e c), nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria o, comunque, rientrare nei casi previsti dall'art. 12, comma 1 del presente Regolamento;

b) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro centottanta giorni salvo i casi di forza maggiore;

c) per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore a 60 giorni continuativi e comunque per 90 giorni nell'arco di un anno;

- d) a seguito di provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni, adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 37;
 - e) inizio del servizio oltre i termini previsti dall'art. 19 co. 1) del presente Regolamento;
 - f) violazione dei termini previsti dall'art. 19 co. 1) del presente Regolamento relativamente alla richiesta per il trasferimento del titolo.
2. Salvo il caso di cui alla lettera d) del comma 1) per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma a quanto disposto dall'articolo 35, co. 5 e 6.
 3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti (ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 40 – Revoca autorizzazione

1. Si procede alla revoca della autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 4, co. 3;
 - b) svolgimento di attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di n.c.c.;
 - c) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - d) violazione dei termini previsti dall'art. 20 co. 1) del presente Regolamento;
2. Anche in caso di revoca si applica quanto disposto dall'art. 39 co. 2) del presente Regolamento.

Capo X – Disposizioni finali

Art. 41 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Polla e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
3. Eventuali normative comunitarie, nazionali e regionali entrate in vigore in data successiva a quella del presente regolamento ed in conflitto con esso, si intendono automaticamente emendative dei punti in contrasto, senza necessità di ulteriori interventi.